



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Circolare n. 25/RU

Roma, data del protocollo

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Ai Prefetti della Repubblica   | <u>LORO SEDI</u> |
| - Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia  | <u>PALERMO</u>   |
| - Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna  | <u>CAGLIARI</u>  |
| - Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia                               | <u>TRIESTE</u>   |
| - Al Presidente della Commissione di Coordinamento<br>della Valle d'Aosta- Via Cesare Ollietti | <u>AOSTA</u>     |
| - Al Commissario del Governo per la provincia  | <u>TRENTO</u>    |
| - Al Commissario del Governo per la provincia  | <u>BOLZANO</u>   |

OGGETTO: Assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Sentenza TAR LAZIO n. 5714/2015 del 17 aprile 2015.

Il TAR LAZIO, con sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015, accogliendo il ricorso presentato dal FLC-CGIL, ha annullato la circolare n. 2/2014 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La predetta circolare, interpretando la norma di cui al comma 5 ter dell'art. 55 septies del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificata dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, aveva disposto che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire di permessi per documentati motivi personali di cui all'art. 18, comma 2 del CCNL 16 maggio 1995, o di istituti contrattuali similari o alternativi (ad esempio i permessi brevi), non potendo più imputare a malattia l'assenza dal servizio dovuta alla predette fattispecie.

La sentenza del TAR, ha invece affermato la necessità che la materia in questione sia disciplinata in atti contrattuali ed ha pertanto dichiarato illegittima la menzionata circolare.

La sentenza di annullamento per illegittimità della suddetta circolare n. 2/2014 è immediatamente esecutiva e comporta la revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Pertanto, nelle more della rivisitazione della disciplina e delle eventuali indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, interessato in proposito da questa Amministrazione, le assenze di cui trattasi potranno essere giustificate in base alla disciplina previgente all'emanazione della citata circolare n. 2/2014.

## USB-Interno

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Sgaraglia



COORDINAMENTO NAZIONALE  
MINISTERO DELL' INTERNO

<http://interno.usb.it>

<mailto:interno@usb.it>